

11.2

CORTE DEI CONTI



0022904-21/06/2012-SCCLA-Y31PREV-A



Corte dei conti
PUBBL. CONTROLLO SUGLI ATTI
DEL MIN. MIBAC
SALUTE MIN. LAVORO

- 4 LUG 2012

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

VISTO l'articolo 234 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'articolo 3 della legge 10 maggio 1982, n. 251, dall'articolo 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, dall'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e dall'articolo 14 del decreto legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 243;

VISTO il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ed in particolare l'articolo 2, comma 114, concernente la semplificazione del procedimento di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio, n. 38, in materia di rivalutazione della retribuzione di riferimento per la liquidazione delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL;

VISTO l'articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, che, tra l'altro, ha stabilito che con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente e che tali incrementi annuali verranno riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10% fissata nell'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo articolo 20;

VISTO l'art. 7 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122 che ha disposto l'attribuzione al Presidente delle funzioni del Consiglio di Amministrazione degli Enti di cui al Decreto Legislativo 479/1994;



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

VISTO il decreto 10 aprile 2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze di nomina del Commissario straordinario dell'INAIL;

VISTO il decreto ministeriale 13 giugno 2011 concernente la rivalutazione delle prestazioni economiche dell'INAIL dal 1° luglio 2011 per il settore agricoltura;

VISTA la determina del Commissario straordinario dell'INAIL n. 127 del 18 aprile 2012, nonché la relazione del Direttore Generale dell'INAIL e la relazione tecnica della Consulenza statistico attuariale dell'INAIL allegate alla citata determina;

VISTO che si è verificata una variazione pari all'11,62 per cento tra la retribuzione media giornaliera dell'anno 2011 rispetto a quella dell'anno 2007;

VISTO il parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 maggio 2012, n° 39067;

VISTA la Conferenza dei servizi tenuta in data 18 maggio 2012, ove è stato acquisito l'assenso del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'adozione del presente provvedimento.

DECRETA

Art. 1

A norma dell'articolo 234 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'articolo 3 della legge 10 maggio 1982, n. 251, dall'articolo 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, dall'articolo 14, lettera c) della legge 19 luglio 1993, n. 243 e dall'articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, la retribuzione annua convenzionale per la



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte è fissata, a decorrere dal 1° gennaio 2012, in euro 23.414,89.

A norma dell'articolo 14, lettera e), della legge 19 luglio 1993, n. 243, la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte decorrenti dal 1° giugno 1993, in favore dei lavoratori di cui all'articolo 205, comma 1, lettera b), del citato testo unico, è fissata dal 1° gennaio 2012 in euro 15.514,80 pari al minimale di legge previsto per i lavoratori dell'industria.

Art. 2

A norma dell'articolo 218 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'articolo 6 della legge 10 maggio 1982, n. 251, ed ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, l'assegno per l'assistenza personale continuativa, a decorrere dal 1° gennaio 2012, è fissato in euro 510,83;

Art. 3

A norma dell'articolo 233 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'articolo 8 della legge 10 maggio 1982, n. 251, ed ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, l'assegno una volta tanto da corrispondere, in caso di morte per infortunio o malattia professionale, agli aventi diritto, a decorrere dal 1° gennaio 2012, è fissato in euro 2.046,81;

Art. 4

A norma dell'art. 8 della legge 27 dicembre 1975, n. 780, gli assegni continuativi mensili di cui all'art. 235 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sono riliquidati nella stessa misura percentuale delle rendite.



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali


Applicando quindi a detti assegni il coefficiente di rivalutazione 1,0568 si ottengono i seguenti importi:

Inabilità	Importi dall'1/01/2012
Dal 50 al 59%	359,05
Dal 60 al 79%	501,02
Dall'80 al 89%	860,15
Dal 90 al 100%	1.219,25
100% + a.p.c.	1.730,09

✓
✓
✓
✓
✓

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it.

Roma, 21 MAGGIO 2012



Dott. Enrico Santilli
[Signature]

IL MINISTRO

[Signature]

[Handwritten mark]